

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ

Con ordinanza del 18 marzo 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha deciso di non ammettere l'impugnazione e ha condannato la Laboratorios Ern a farsi carico delle proprie spese.

Impugnazione proposta il 7 dicembre 2020 dalla Laboratorios Ern, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 ottobre 2020, causa T-53/19, SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ / EUIPO — Laboratorios Ern (apiheal)

(Causa C-678/20 P)

(2021/C 217/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, S.A. (rappresentanti: T. González Martínez e R. Guerras Mazón, abogados)

Altre parti nel procedimento: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ e Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 18 marzo 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha deciso di non ammettere l'impugnazione e ha condannato la Laboratorios Ern a farsi carico delle proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 17 febbraio 2021 — QB / Daimler AG

(Causa C-100/21)

(2021/C 217/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti

Ricorrente: QB

Resistente: Daimler AG

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 26, paragrafo 1, l'articolo 46 della direttiva 2007/46/CE ⁽¹⁾ in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 ⁽²⁾ siano parimenti volti a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli a motore.

In caso di risposta affermativa:

2. Se sia parimenti ricompreso l'interesse del singolo acquirente di un veicolo a non acquistare un veicolo non conforme alle prescrizioni di diritto dell'Unione e che sia, in particolare, dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale:

3. Se sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che un acquirente, il quale abbia involontariamente acquistato un veicolo immesso in commercio dal costruttore munito di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, possa far valere nei confronti del costruttore del veicolo il proprio diritto al risarcimento del danno da illecito civile, in particolare anche alla restituzione del prezzo d'acquisto corrisposto per il veicolo contestualmente alla consegna e al trasferimento del veicolo stesso in via eccezionale nel solo caso in cui il costruttore abbia agito in modo doloso e fraudolento.

In caso di risposta affermativa:

4. Se il diritto dell'Unione esiga la sussistenza di un diritto dell'acquirente di un veicolo al risarcimento per illecito civile nei confronti del costruttore del veicolo per qualsiasi attività colpevole (negligente o dolosa) di quest'ultimo riguardante l'immissione in commercio di un veicolo dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni pregiudiziali da 1 a 4:

5. Se sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che l'acquirente del veicolo sia tenuto, in base alla normativa nazionale, a riconoscere un'indennità per l'uso effettivo del veicolo in caso di restituzione, da parte del costruttore, del prezzo di acquisto di un veicolo immesso in commercio con un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 previ consegna e trasferimento del veicolo stesso.

In caso di risposta negativa:

6. Se sia incompatibile con il diritto dell'Unione il fatto che tale beneficio derivato dall'uso venga calcolato sulla base del prezzo totale, senza operare alcuna detrazione in ragione della diminuzione di valore del veicolo determinata dalla presenza di un impianto illecito di manipolazione e/o in considerazione dell'uso non intenzionale da parte dell'acquirente di un veicolo non conforme al diritto dell'Unione.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni pregiudiziali da 1 a 6:

7. Se l'articolo 348, paragrafo 3, della ZPO debba essere disapplicato nella parte riguardante l'emanazione di decisioni di rinvio pregiudiziale ex articolo 267, paragrafo 2, TFUE, ove risulti incompatibile con il potere di rinvio dei giudici nazionali previsto da quest'ultima disposizione.

(¹) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die
Provinz Bozen (Italia) il 18 febbraio 2021 — KW / Provincia autonoma di Bolzano**

(Causa C-102/21)

(2021/C 217/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma per la provincia di Bolzano)

Parti

Ricorrente: KW

Resistente: Provincia autonoma di Bolzano

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'aiuto, autorizzato dalla Commissione, nella misura dell'80 per cento, con decisione SA.32113 (2010/N) del 25 luglio 2012, relativo alla costruzione di micro centrali idroelettriche destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il consumo proprio di malghe e rifugi in territorio di alta montagna sulle Alpi, per le quali non è possibile eseguire un allacciamento alla rete elettrica senza un adeguato impegno tecnico e finanziario, sia scaduto il 31 dicembre 2016.
- 2) In caso di risposta affermativa alla suddetta questione:
 - 2.1 Se l'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/1589 (¹) debba essere interpretato nel senso che, nel caso di aiuti attuati in modo abusivo, la Commissione, prima dell'intervento dell'autorità statale, debba adottare una decisione di recupero.